

D. Lgs. 33/2013 - collaborazione libero- professionale ex art. 2230 c.c.

Atto di proroga	Descrizione incarico	Somma impegnata	Soggetto percettore	Durata
Deliberazione di G.C. n. 94 del 28/05/19	Incarico di rappresentanza e difesa del C.E. per controversie Codice della Strada e Tributarie	€ 4.000,00	Avv. Luca Lubelli Avv. Roberta Talamo	dal 03.06.2019 al 02.10.2019

Allegati

delibera G.C. n. 94 ad oggetto: "Incarico di rappresentanza e difesa del C.E. dinanzi agli uffici giudiziari di Taranto per controversie C.d.S. e Tributarie - avv.ti Lubelli e Talamo - convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c. - atto di indirizzo"

determina dirigenziale n. 1395 del 15.07.2019 - impegno di spesa

convenzione sottoscritta dall'avv. Luca Lubelli

convenzione sottoscritta dall'avv. Roberta Talamo



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 28/05/2019

OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CIVICO ENTE DINANZI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TARANTO PER CONTROVERSIE CODICE DELLA STRADA E TRIBUTARIE - AVV.TI L. LUBELLI E R. TALAMO - CONVENZIONE LIBERO-PROFESSIONALE EX ART. 2230 C.C – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	QUARTO FABRIZIO	SI
VICESINDACO	RICCI MARIA CRISTINA	--
ASSESSORE	BOMMINO MICHELE	SI
ASSESSORE	DI BELLO RAFFAELLO MARIA	SI
ASSESSORE	DI GREGORIO ANTONIA FRANCA MARIA	SI
ASSESSORE	GUGLIELMI MARIA ROSARIA	SI
ASSESSORE	LEPORE PAOLO	--
ASSESSORE	LUCE RAFFAELE	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 43 del 22/02/2011, veniva costituito l'Ufficio Legale del Comune di Massafra;
- con avviso pubblico del 12/05/2017, si dava corso alla selezione per titoli, per l'ammissione di n. 2 Avvocati presso l'Avvocatura Civica, cui affidare per dodici mesi, salvo proroga, l'incarico avente ad oggetto funzioni di collaborazione operativa con l'Avvocatura, funzioni di assistenza tecnica e ricerca giurisprudenziale nelle attività di predisposizione e redazione di atti defensionali, funzioni di collaborazione e assistenza tecnica alle udienze presso gli Uffici Giudiziari e nelle procedure telematiche, oltre attività residuali;
- all'esito della selezione, l'incarico professionale veniva affidato agli Avv.ti Luca Lubelli e Roberta Talamo, attraverso la stipula di apposita convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., con decorrenza dal 03/10/2017 al 02/10/2018, successivamente prorogata con decorrenza dal 03/10/2018 al 02/10/2019;

Considerato che:

- l'Ente Civico sta registrando un notevole carico di ricorsi per l'annullamento di verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada e di accertamento tributario, destinato ad aumentare, attese le proiezioni sui ricorsi già notificati;
- il nutrito numero e la peculiarità delle controversie di che trattasi, non consente all'Ente di farsi assistere in giudizio da propri dipendenti, già impegnati nelle attività istituzionali;
- del pari, il carico di lavoro e le funzioni afferenti l'Avvocatura Civica, impegnano l'unico Funzionario Avvocato in più sedi giudiziarie, nonché nell'espletamento di molteplici incumbenti connessi alle controversie incardinate dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa e nella gestione della prodromica attività stragiudiziale, fermi i compiti di istituto connessi alla funzione referente del servizio contenzioso;
- al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, si palesa l'esigenza di far luogo, all'affidamento agli Avv.ti Luca Lubelli e Roberta Talamo, dell'incarico professionale avente ad oggetto la rappresentanza e difesa del Civico Ente dinanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto, rispettivamente per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada e Tributarie, fino alla data di vigenza del contratto in essere;
- milita per la stipula della convenzione con i suddetti professionisti, la comprovata esperienza dagli stessi maturata con l'espletamento delle funzioni di collaborazione e assistenza tecnica dell'Avvocatura Civica, in virtù della sottoscrizione di precedente convenzione libero-professionale tuttora in essere, nonché l'approfondita conoscenza delle dinamiche dell'Ufficio Legale e degli adempimenti connessi alla costituzione in giudizio dell'Ente;
- allo stato, la soluzione prospettata appare l'unica utile a fare fronte, con effetto immediato, alla situazione rappresentata, attesa l'urgenza prospettata dal Dirigente la P.L., in ordine alla necessità di far luogo alla costituzione del Civico Ente nei prefati giudizi, anche allo scopo di scongiurare la condanna alle spese a carico del Comune.

Considerato, altresì, che:

- il compenso stabilito dalla convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c. in essere con gli Avv.ti Luca Lubelli e Roberta Talamo, ammonta ad € 14.000,00 (ossia, € 7.000,00 ciascuno), al lordo degli accessori di legge, per ciascuno dei suddetti professionisti;
- per la rappresentanza in giudizio delle controversie aventi ad oggetto violazione al C.d.S., e la difesa nelle controversie Tributarie non assunta da Funzionari interni all'Ente, appare equo stabilire un compenso mensile forfetario, pari ad € 500,00, al lordo degli

accessori di legge, sia per l'Avv. Luca Lubelli che per l'Avv. Roberta Talamo, attesa la necessità di uniformarsi a criteri di congruità ed adeguatezza del compenso, stabiliti dalla legge, in relazione all'accrescimento dei compiti cui i suddetti professionisti, per i motivi rappresentati, dovranno attendere;

Tanto premesso, si demanda alla Giunta affinché esprima il proprio indirizzo in ordine alla stipula della predetta convenzione libero-professionale

Il Funzionario Avvocato
Annalisa de Tommaso

Il Dirigente la 1^a Ripartizione
Col. dott. A. Modugno

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Vista la convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., con decorrenza dal 03/10/2018 al 02/10/2019, stipulata con gli Avv.ti Luca Lubelli e Roberta Talamo;

Dato atto che è necessario affidare apposito incarico professionale, al fine di garantire la rappresentanza e difesa del Civico Ente dinanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto, per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada e Tributarie, fino al 02.10.2019;

Acquisiti i previsti pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012;

Con il voto favorevole di tutti i presenti espresso nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di esprimere l'indirizzo di affidare l'incarico professionale di rappresentanza e difesa del Civico Ente dinanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto, all'Avv. Luca Lubelli (nato a **OMISSIS** il **--OMISSIS--** – c.f.: **-----OMISSIS-----**), con Studio in Taranto alla Via Argentina, n. 68 ed all'Avv. Roberta Talamo (nata a **OMISSIS** il **--OMISSIS--** – c.f.: **-----OMISSIS-----**) con Studio in Taranto al Corso Umberto I, n. 9, per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada e Tributarie che verranno instaurate a partire dalla data di stipula di apposita convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c. e fino al 02.10.2019;

- dare atto che la presente costituisce autorizzazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale a stare in giudizio nelle controversie di 1° e 2° grado inerenti violazioni del codice della strada e per le controversie di 1° e 2° grado innanzi alla Commissione Tributaria, previa conferimento di apposito mandato difensivo da parte del Sindaco;

- di avviare apposita procedura di selezione per il reperimento di professionisti Avvocati con i quali instaurare eguale convenzione, alla scadenza del mandato dei due Professionisti Legali;

- di approvare l'allegato schema di contratto di prestazione libero-professionale ex art. 2230 c.c. con i predetti professionisti;

- di determinare un compenso mensile forfettario di € 500,00 ciascuno, al lordo degli accessori di legge, per i suddetti professionisti, previa presentazione di regolare documento fiscale;

- di dare mandato al Dirigente la 1^a Ripartizione – Settore Avvocatura, di porre in essere ogni atto necessario a dare attuazione al presente deliberato, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 4.000,00 (ossia € 2.000,00 ciascuno), sull'apposito codice di bilancio 01.02.1.03 – Cap. 255.04 ad oggetto "Spese per liti, incarichi legali per la difesa dell'Ente: Rip. AA.PP." esercizio finanziario 2019;

- di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **MODUGNO ANTONIO** in data **20/05/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Col. Dott. MODUGNO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **21/05/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. QUARTO FABRIZIO

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1400

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 29/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 29/05/2019

Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 94 del 28/05/2019



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 196 del 15/07/2019

PROPOSTA N. 1692 del 05/07/2019

OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CIVICO ENTE DINANZI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TARANTO PER CONTROVERSIE "CODICE DELLA STRADA E TRIBUTARIE" – AVV.TI L. LUBELLI E R. TALAMO – ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la delibera G.C. n. 62 del 16/04/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00);

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 94 del 28/05/2019, si esprimeva l'indirizzo di affidare l'incarico professionale di rappresentanza e difesa del Civico Ente dinanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto, agli Avv.ti Luca Lubelli e Roberta Talamo, per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada e Tributarie, che verranno instaurate a partire dalla stipula di apposita convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c. e fino al 02/10/2019;

- contestualmente, veniva approvato l'allegato schema di contratto di prestazione libero-professionale ex art. 2230 c.c., sottoscritto in data 03.06.2019 dai predetti professionisti;

Considerato che, all'uopo, veniva determinato un compenso mensile forfettario di € 500,00 ciascuno, al lordo degli accessori di legge, previa presentazione di regolare documento fiscale da parte dei suddetti professionisti;

Ritenuto, quindi, provvedere al formale impegno di spesa per complessivi € 4.000,00 in conseguenza dell'incarico in questione;

Di dare atto che, l'attività oggetto del presente provvedimento, in quanto trattasi di "incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001", non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, dunque, all'acquisizione del CIG di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il Tuel, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Attesa la competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del Tuel;

DETERMINA

per tutte le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte per farne parte integrante e sostanziale del presente atto

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa di € 4.000,00 alla missione 01, programma 02, intervento 1010203, (cod. SIOPE 1331), capitolo 2019/255/4 denominato "SPESE PER LITI INCARICHI PER LADIFESA DELL'ENTE: RIP. AA.PP." del Bilancio 2019, Creditori: Avv.ti Luca Lubelli (-----OMISSIS-----) e Roberta Talamo (-----OMISSIS-----);

2) di accertare:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) di provvedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione delle somme di cui al punto 1) che precede, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte dei legali incaricati;

4) in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparenza di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione trasparenza;

5) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL DIRIGENTE
(Col. dott. Antonio Modugno)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*

- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1692 del 05/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **15/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1692 del 05/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	255	645	1	01	02	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00
2019	255	646	1	01	02	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **15/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2024

Il 15/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1395 del 15/07/2019** con oggetto

INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CIVICO ENTE DINANZI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TARANTO PER CONTROVERSIE "CODICE DELLA STRADA E TRIBUTARIE" – AVV.TI L. LUBELLI E R. TALAMO – ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **15/07/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c.

Premesso che con il presente atto le parti intendono stipulare una convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

Il Comune di Massafra, con sede in Via R. Livatino s.n., di seguito denominato "Comune", (c.f. 80009410731), rappresentato dal Col. dott. Antonio Modugno, nella sua veste di Dirigente della 1^a Ripartizione del Comune di Massafra;

E

L'Avv. Luca Lubelli (nato a Taranto il 03.07.1978 c.f. LBL LCU 78L03 L0490) con studio in Taranto alla via Argentina, nr. 68, di seguito indicato come "Avvocato";

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell'incarico:

1) Il Comune affida l'incarico professionale che avrà i seguenti contenuti: rappresentanza e difesa del Civico Ente dinnanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada / Tributarie, che verranno instaurate a partire dalla stipula della presente convenzione e fino al 02.10.2019, salvo proroga, in caso di inutile esperimento della procedura selettiva di cui alla deliberazione di G.C. di indirizzo.

ART. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'Avvocato assicurerà il patrocinio e la rappresentanza processuale, con conferimento, di volta in volta, di mandato difensivo, da parte del Sindaco, con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi del Comune, nonché di farsi sostituire da legali di fiducia. L'Avvocato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale finale. L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte dell'Avvocato nei confronti del Comune.

2. L'Avvocato gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative

di tempo, luogo e risultato del Comune. A tal fine, l'Avvocato assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico.

3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione dell'avvocato strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

4. Il rapporto convenzionale sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente, risulti che l'Avvocato si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato, rapporti d'affari o d'incarico professionale, che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse con l'Ente.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. L'Avvocato è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il Comune carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla stipula della presente fino al 02.10.2019.

2. L'incarico sarà risolto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta all'Avvocato incaricato.

3. In caso di prosecuzione dei giudizi oltre la naturale scadenza della convenzione, l'Avvocato dovrà proseguire l'attività del patrocinio fino alla conclusione dei giudizi stessi.

ART. 5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro puntuale adempimento, il Comune di Massafra corrisponderà all'Avvocato un compenso mensile di € 500,00 al lordo degli accessori di legge, escluse le spese vive (imponibili e non) per le quali l'Ente deve provvedere a garantire la necessaria copertura con l'affidamento di ogni singolo incarico. Detto importo verrà corrisposto all'Avvocato in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stato prestato l'incarico, previa emissione di regolare fattura.

2. Dall'incarico in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico. All'Avvocato non saranno riconosciuti gli eventuali compensi liquidati dal Giudice per le cause vinte.

ART. 6

Estinzione della convenzione

1. La convenzione termina alla scadenza del termine concordato, salvo quanto espressamente statuito dall'art. 3 e dell'art. 4 ed ai punti 2) e 4) del presente articolo.

2. L'Ente e l'Avvocato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta e motivata, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.



3. In caso di mancato preavviso l'Ente e l'Avvocato, rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato all'Avvocato per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte dell'avvocato degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 1, 2 e 3.

ART. 7 Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto.

ART. 8 Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., sottoscritta dalle parti il 03/10/2018.

L'Avv. Luca Lubelli (nato a Taranto il 03.07.1978 c.f. LBL LCU 78L03 L0490) con studio in Taranto alla via Argentina, nr. 68, di seguito indicato come "avvocato",

autorizza

il Comune di Massafra al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 nella parti interessate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Massafra, li 03.06.2019



Il Dirigente della 1^a Ripartizione

Col. Dott. Antonio Modugno

L'Avv. Luca Lubelli

L'Avvocato dichiara, altresì, di conoscere e sottoscrivere per espressa accettazione, gli artt. 3 e 4, relativa clausola risolutiva espressa nonché gli articoli 5 e 6 del presente contratto.

L'Avv. Luca Lubelli



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c.

Premesso che con il presente atto le parti intendono stipulare una convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

Il Comune di Massafra, con sede in Via R. Livatino s.n., di seguito denominato "Comune", (c.f. 80009410731), rappresentato dal Col. dott. Antonio Modugno, nella sua veste di Dirigente della 1^a Ripartizione del Comune di Massafra;

E

L'Avv. Roberta Talamo (nata a Taranto il 15.04.1983 - c.f.: TLM RRT 83D55 L049P) con studio in Taranto al Corso Umberto I, nr. 91, di seguito indicato/a come "Avvocato";

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell'incarico:

1) Il Comune affida l'incarico professionale che avrà i seguenti contenuti: rappresentanza e difesa del Civico Ente dinnanzi agli Uffici Giudiziari di Taranto per le controversie in primo e secondo grado inerenti violazioni al Codice della Strada / Tributarie, che verranno instaurate a partire dalla stipula della presente convenzione e fino al 02.10.2019, salvo proroga, in caso di inutile esperimento della procedura selettiva di cui alla deliberazione di G.C. di indirizzo.

ART. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'Avvocato assicurerà il patrocinio e la rappresentanza processuale, con conferimento, di volta in volta, di mandato difensivo, da parte del Sindaco, con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi del Comune, nonché di farsi sostituire da legali di fiducia. L'Avvocato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale finale. L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte dell'Avvocato nei confronti del Comune.

2. L'Avvocato gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative

di tempo, luogo e risultato del Comune. A tal fine, l'Avvocato assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico.

3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione dell'avvocato strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

4. Il rapporto convenzionale sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente, risulti che l'Avvocato si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato, rapporti d'affari o d'incarico professionale, che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse con l'Ente.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. L'Avvocato è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il Comune carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla stipula della presente fino al 02.10.2019.

2. L'incarico sarà risolto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta all'Avvocato incaricato.

3. In caso di prosecuzione dei giudizi oltre la naturale scadenza della convenzione, l'Avvocato dovrà proseguire l'attività del patrocinio fino alla conclusione dei giudizi stessi.

ART. 5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro puntuale adempimento, il Comune di Massafra corrisponderà all'Avvocato un compenso mensile di € 500,00 al lordo degli accessori di legge, escluse le spese vive (imponibili e non) per le quali l'Ente deve provvedere a garantire la necessaria copertura con l'affidamento di ogni singolo incarico. Detto importo verrà corrisposto all'Avvocato in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stato prestato l'incarico, previa emissione di regolare fattura.

2. Dall'incarico in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico. All'Avvocato non saranno riconosciuti gli eventuali compensi liquidati dal Giudice per le cause vinte.

ART. 6

Estinzione della convenzione

1. La convenzione termina alla scadenza del termine concordato, salvo quanto espressamente statuito dall'art. 3 e dell'art. 4 ed ai punti 2) e 4) del presente articolo.

2. L'Ente e l'Avvocato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta e motivata, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e l'Avvocato, rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato all'Avvocato per il periodo di preavviso non prestato.



4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte dell'avvocato degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 1, 2 e 3.

ART. 7 Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto.

ART. 8 Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla convenzione libero-professionale ex art. 2230 c.c., sottoscritta dalle parti il 03/10/2018.

L'Avv. Roberta Talamo (nata a Taranto il 15.04.1983 - c.f.: TLM RRT 83D55 L049P) con studio in Taranto al Corso Umberto I, nr. 91.

Autorizza

il Comune di Massafra al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 nella parti interessate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Massafra, li 03.06.2019

Il Dirigente della 1^a Ripartizione
Col. Dott. Antonio Modugno



L'Avv. Roberta Talamo

L'Avvocato dichiara, altresì, di conoscere e sottoscrivere per espressa accettazione, gli artt. 3 e 4, relativa clausola risolutiva espressa nonché gli articoli 5 e 6 del presente contratto.

L'Avv. Roberta Talamo

